



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** PRODUZIONI AGRICOLE E MARKETING AGROALIMENTARE

## DETERMINAZIONE

N. A6704 del 30/06/2011

Proposta n. 13760 del 27/06/2011

**Oggetto:**

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rilascio autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina privata. Ditta: CAMILLETTI CESARE - Canale Monterano (RM) - Codice stazione RM0213E Quinquennio 2011 - 2015.

**Proponente:**

Estensore	CORIOLANO ROBERTO	_____
Responsabile del procedimento	CORIOLANO ROBERTO	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Oggetto:** Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

**Rilascio autorizzazione** alla gestione di una stazione di monta naturale equina **privata**.

Ditta: **CAMILLETTI CESARE** – Canale Monterano (RM) - Codice stazione **RM0213E**

Quinquennio **2011 – 2015**.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISO l’Atto di Organizzazione n. A6207 del 20 giugno 2011 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio ha delegato il Direttore Regionale Agricoltura ad adottare determinazioni dirigenziali relative a diversi procedimenti amministrativi fra i quali quelli relativi agli interventi per l’attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

PRESO ATTO della domanda presentata all’allora Area Decentrata Agricoltura di Roma in data 23-09-2010 ed acquisita al protocollo della stessa al n. 168023 del 27-09-2010, con la quale Camilletti Cesare, in qualità di titolare della ditta medesima, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata sita in Comune di Canale Monterano (RM), loc. Monterano;

VISTO il verbale in data 31 marzo 2011, trasmesso dall’Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma alla Direzione Regionale Agricoltura con nota n. 248218 del 8 giugno 2011 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio al n. 264702 del 16 giugno 2011, con il quale l’apposita Commissione provinciale, nominata con determinazione C0412 del 25/03/2004, ha proposto di accogliere la sopra citata domanda per il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata, in favore della ditta “Camilletti Cesare”, sita nel Comune di Canale Monterano (RM), loc. Monterano, ai sensi dell’articolo 2 del sopra richiamato D.M. 19 luglio 2000, n. 403, nonché delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al *documento* approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare il punto 1.2;

## DETERMINA

in conformità con le premesse,

- 1) **di rilasciare**, alla ditta “**CAMILLETTI CESARE**”, nato a Bracciano (RM) il 20-02-1984 e residente in Comune di Canale Monterano (RM), loc. Monterano – partita IVA 07465521008 - **l’autorizzazione alla gestione** della stazione di monta naturale equina **privata** sita in Comune di Canale Monterano (RM), loc. Monterano, per il quinquennio **2011-2015**;
- 2) **di prendere atto**:
  - a) che nella stazione opera uno stallone di razza: *Bardigiana*;
  - b) che viene praticata la monta brada;
- 3) **di stabilire**:
  - a) di assegnare alla predetta stazione di monta il codice univoco a livello nazionale: **RM0213E**
  - b) che il termine di validità della suddetta autorizzazione scade il 31 dicembre 2015;
  - c) che per il rinnovo della autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 settembre 2015;
  - d) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato;
  - e) che il gestore della stazione di monta naturale equina privata è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all’articolo 6 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, e richiamati al punto 1.2.4 del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:
    - a registrare tutti gli atti fecondativi su apposito registro aziendale sulla base del modello *Allegato I/t* alla deliberazione della Giunta regionale 18-10-2002, n. 1399. Ove venga praticata la monta brada deve essere utilizzato l’apposito registro aziendale sulla base del modello *Allegato I/u* alla deliberazione della Giunta regionale 18-10-2002, n. 1399;
    - a rilasciare, in caso di vendita di fattrici gravide, il certificato di atto fecondativo, utilizzando gli appositi moduli (C.I.F.) reperibili presso le Associazioni Provinciali Allevatori, ed a conservare i medesimi moduli per i due anni successivi a quello di riferimento;
    - a trasmettere, in qualità di responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera c) del citato D.M., la parte del modulo del certificato di intervento fecondativo, all’uopo predisposta, alla Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del sopra citato D.M.;
    - a consentire il libero accesso, ai locali della stazione di monta, al personale incaricato della vigilanza per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del succitato D.M. n. 403/2000;
    - a presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall’autorità competente, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del citato D.M. n. 403/2000;
    - a comunicare entro trenta giorni, all’Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma l’immissione, nella stazione di monta, di un nuovo riproduttore, allegando copia del certificato o l’iscrizione nella sezione dei riproduttori maschi, oppure copia del certificato di iscrizione al registro anagrafico, nonché comunicare alla stessa Area, entro lo stesso termine di trenta giorni, la cessazione della attività di un riproduttore maschio;

- ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dal competente servizio veterinario della AUSL competente per territorio, in materia di profilassi e di polizia veterinaria;
  - a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori, di qualsiasi manifestazione sospetta di malattia infettiva e diffusiva;
  - ad adibire alla monta naturale privata solo i riproduttori maschi che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 1 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403. Nel caso di cavalli di razza *Purosangue inglese* e *Trottatore italiano*, i riproduttori maschi devono essere iscritti, oltre che al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera a), della medesima legge.
- 4) di incaricare l'Area "Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare", della Direzione Regionale Agricoltura, a trasmettere la presente determinazione all'Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma, che provvederà a notificare la stessa alla ditta Camilletti Cesare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale Agricoltura  
Dott. Roberto Ottaviani